

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANTA ROSALIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA MANZONI 92

Numero REA: AG - 189846

Codice fiscale: 02544570845

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"

Repertorio n.12308 Raccolta n.4006

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata -Principi

ART. 1

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 la "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANTA ROSALIA**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Agrigento.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali ed educativi. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto per la persona, la democraticità interna ed esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l'associazionismo tra cooperative, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori umani e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente, con gli altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di

	Federsolidarietà-Confocooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, e/o Enti Pubblici e/o privati allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Titolo II <u>Scopo - Oggetto</u> ART. 4 La Cooperativa ha per oggetto sociale le attività sottoindicate che potrà svolgere in Italia, nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari: - considerata l'attività mutualistica della società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - promuovere, istituire e/o gestire anche in convenzione con istituzioni pubbliche e private (Comuni, Provincie, Regioni, Enti morali ed Associazioni riconosciute e non) i servizi residenziali (case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni ect.) per anziani, uomini, donne e bambini di ogni ceto e condizione, autosufficienti e non, fornendo loro un confortante, moderno e familiare soggiorno, insieme all'assistenza infermieristica e medica, adatte alla loro patologia; - fornire l'assistenza domiciliare, ambulatoriale e qualsiasi altro servizio per gli emarginati e particolarmente i disabili e/o inabili fisici, psichici, sensoriali e gli ammalati in genere, al fine di garantire loro quei servizi indispensabili che permettano agli stessi di conseguire obiettivi necessari, al superamento dei bisogni e necessità proprie della malattia come, assistenza infermieristica, aiuto per l'igiene della persona, ogni tipo di assistenza medico fisica, morale e psicologica, riabilitazione per la reintegrazione degli assistiti, assistenza sociale ed amministrativa; - centri diurni e notturni di assistenza per soggetti che, per motivi personali o familiari o di malattia o perchè non autosufficienti, necessitano di ambienti sicuri e protetti; - istituire, gestire e coordinare tutti i servizi nell'ambito del territorio, nonché favorire la trasformazione dei servizi già esistenti, finalizzati al superamento delle situazioni emarginanti ed alla promozione integrale dell'uomo, con tutte le attività collaterali a favore delle categorie assistite (centri di incontro, servizi di trasporto, servizi di ambulanza con pronto intervento diurno e notturno, tutte le necessità, nonché servizio di guardia medica); - aiutare gli extracomunitari con assistenza varia, compreso corsi di formazione per l'intervento nella società; - l'indagine conoscitiva sugli handicappati e sugli anziani bisognosi; - promozione e gestione di attività dirette all'orientamento ed alla formazione professionale; corsi di qualificazione in agricoltura, artigianato, industria, commercio, servizi vari, corsi di istruzione professionale della manodopera giovanile e dei disoccupati corsi di formazione professionale per l'assistenza all'infanzia, corsi di formazione professionale per addetti all'assistenza tossicodipendenti, anziani, disabili, handicappati; - promozione e gestione di attività ed iniziative dirette all'educazione fisico-sportiva specialmente dei ragazzi e dei giovani, con particolare riguardo ai portatori di handicaps, con la organizzazione e la gestione di manifestazioni sportive ad ogni livello tecnico e territoriale, la istituzione e la gestione di centri	
--	--	--

	e società sportive di ogni tipo;	
	- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti inabili e/o disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale in riferimento alle leggi emanate ed emanande; - gestione servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; - assistenza domiciliare; - centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze-madri, inabili e/o disabili psichici e fisici ed anziani; - la creazione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, inabili e/o disabili psichici e fisici ed anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare; - centri di accoglienza per ospitalità o assistenza familiare; - soggiorni vacanze; - assistenza post-penitenziaria; - l'assistenza delle gestanti ed alle ragazze-madri, perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze, della prestazione, anche a domicilio, di assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie nel tentativo di reinserimento delle ragazze-madri nel nucleo familiare, della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro; - la gestione di asili nido e scuole materne dei servizi ausiliari di collegamento, della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; - iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà; - la promozione di collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; - l'istituzioni riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ect.); - l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale (conferenze, teatro, seminari, convegni, corsi, attività di animazione, fiere, canti lirici, canti musica leggera, concerti, musical); - promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, che servono a fornire occasioni di sano svago ai minori, alle ragazze-madri, anziani e disabili psichici e fisici; - la realizzazione e gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile e/o inabile psichico o fisico nella società; - l'istituzione e gestione del Tele soccorso, Tele assistenza e tele medicina; - la realizzazione e/o gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali; - la realizzazione e gestione di centri diurni; - l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato; - la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di	

	handicap a domicilio o presso case di cura, ospedali, case di riposo, ect.;	
	- la creazione e/o gestione di impianti polivalenti; - servizi di segretariato sociale ed informa-giovani; - la redazione, la stampa e la diffusione di quotidiani, opuscoli, periodici, libri, audiovisivo, materiale didattico ed ogni altra pubblicazione o materiale volto ad una corretta crescita culturale ed a un corretto inserimento nella società del minore, delle ragazze-madri, degli inabili e/o disabili psichici e fisici e degli anziani; - la realizzazione nelle varie discipline, qualora non ve ne sia disponibile tra i soci, di un poliambulatorio e di un centro polivalente per la riabilitazione riguardo al settore età volutive, geriatrico e psicopedagogico; - la creazione e la gestione di strutture sociali e di impianti per l'attività fisica per la riabilitazione motoria; - l'istituzione di servizi di assistenza medica continua, ambulatoriale e domiciliare, per l'assistenza, la cura e l'inserimento nella società dei minori, delle ragazze-madri e degli inabili e/o disabili psichici e fisici; - la diffusione e la propaganda delle iniziative sociali attraverso qualsiasi mezzi e ogni forma; - l'acquisto, la richiesta in concessione e comunque l'acquisizione e l'amministrazione di terreni ed immobili per la realizzazione delle iniziative sociali; - l'acquisto ed il noleggio di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo per l'organizzazione di servizi; - l'acquisto di strumenti e materiali per il raggiungimento dei fini sociali; - l'utilizzo del personale del volontariato; - l'istituzione di corsi di addestramento professionale per operatori nel servizio socio-sanitario; - la realizzazione e/o gestione di strutture extra ospedaliera, residenza sanitaria assistenza R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazione sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; - fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quelle familiare domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; - l'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande; - coordinare e gestire servizi sociassistenziali generici e qualificati, servizi sanitari infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; - altre forme di assistenza anche integrative degli interventi sopracitati idonee a sostenere i minori, le ragazze-madri, gli inabili e/o disabili psichici e fisici e gli anziani, in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare; - centri di incontro, spacci e bar interni, mutualità e servizi di trasporto sepolcrali, servizi di ambulanza con pronto intervento diurno e notturno, servizio di trasporto infermi, nonché servizio di guardia medica; - servizio guardie giurate (per le scuole, imbarcazioni, barche, negozi e ogni genere di custodia);	

- servizio import-export;

- servizio di trasporto turistico via terra, via mare e via aerea;

- servizio noleggio;

- gestione ai centri per la protezione animale, canili, locali per vacanze e custodia cani ect.;

- servizio di pulizia locali pubblici e privati;

- gestione scuole di danza di ogni genere;

- gestione di pulizia giardini pubblici e privati, servizio di potatura alberi;

- gestione alloggi turistici;

- gestione cimiteri per cani ed animali di ogni genere;

- effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti a raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto della Legge n.142/2001;

- parco giochi, divertimento, acquatico ect.;

La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collocazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuire pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazione di difficoltà; la gestione di strutture di pronto soccorso per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La cooperativa potrà comunque svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge n.381/91.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi o enti, costituiti o costituendi e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Titolo III

Soci

ART. 5

In ossequio alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2519 e 2522, c.c., trovano applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata.

Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e/o private i cui statuti lo consentano.

ART. 6

I soci della Cooperativa possono essere (in ossequio a quanto previsto dall'art.2527 c.c.):

Soci fondatori - che partecipano alla prima costituzione della società cooperativa sociale;

Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi natura o entità;

Soci volontari - che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;

Soci fruitori - persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

Soci cooperatori - possono esserlo anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Soci sovventori - che sostengono la Cooperativa attraverso l'apporto di capitale non remunerato, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci, associazioni, società ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Oltre che persone fisiche, possono essere ammessi nella qualità di soci sovventori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio (in ossequio a quanto previsto dall'art.2528 c.c.) dovrà presentare al Presidente del Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;

- l'effettiva attività svolta e a quale categoria di soci si intende appartenere;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;

- numero dei soci;

- numero delle quote che intende sottoscrivere;
- dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti interni.
Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- bilancio dell'ultimo esercizio;
- ogni altro documento che l'Amministrazione della Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica, che viene apportata allo Statuto degli enti associati, dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

ART. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio (in ossequio a quanto previsto dall'art.2528 c.c.) decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'articolo 15.

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di ammissione a socio, nonché l'eventuale tassa a fondo perduto di ammissione nella misura determinata dal Presidente per ciascun esercizio sociale.

ART. 9

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota di capitale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso (art.2532 c.c.), per decadenza ed esclusione (art.2533 c.c.) e per causa di morte (art.2534 c.c.).

Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli eventuale diritto al valore nominale.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

ART. 12

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art.5.

ART. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che con gravi inadempimenti:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando

le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di

Amministrazione;

- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

ART. 14

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 11, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.

ART. 15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità prevista dal precedente art.14.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli eventuale diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

ART. 16

I soci receduti, decaduti ed esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva indivisibile di cui al successivo art.17.

Titolo IV

Capitale sociale - Quote

ART. 17

Il patrimonio sociale è costituito (in ossequio a quanto previsto dagli artt.2524 e 2525 c.c.):

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle

quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti

o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 16;

- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altro fondo, riserva, accantonamento, costituiti dall'assemblea e/o prevista per legge.

ART. 18

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Esercizio sociale - Bilancio

ART. 19

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e alla relazione sull'andamento della gestione, comprensiva di indicazioni specifiche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere Cooperativo della società e con particolare riguardo alle finalità sociali perseguite.

ART. 20

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così nell'ordine destinati:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura minima prevista dalla legge;

- a finalità di natura mutualistica;

- ad eventuale integrazione salariale, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti ai fini del rispetto dei requisiti mutualistici, da destinarsi ai soci in proporzione alla quantità di lavoro prestata da ciascun socio durante l'esercizio sociale.

Titolo VI

Organi sociali

ART. 21

Sono organi della Cooperativa:

- **l'Assemblea dei soci;**

- **il Presidente;**

- **il Consiglio di Amministrazione;**

- **il Revisore Contabile se nominato.**

ART. 22

L'Assemblea ordinaria:

- approva i programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale;

- approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione dell'Amministratore Unico;

- nomina il Consiglio di Amministrazione;

- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulle responsabilità degli Amministratori e può altresì impartire

direttive di gestione al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio

relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi, od eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

ART. 23

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART. 24

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale), fax, e-mail.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

ART. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente. Quando non è presente il Presidente, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea.

ART. 26

Il Presidente rappresenta la Cooperativa, ha la firma sociale, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi .

Spetta al Presidente:

attuare le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;

curare i rapporti della Cooperativa con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia ed all'estero;

convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione;

esercitare tutte le altre funzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza di quest'ultimo,

salvo ratifica alla prima riunione di esso;

assumere, trasferire e licenziare il personale.

Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune delle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato e, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario/Tesoriere.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo con propria deliberazione potrà surrogare il mancante sino alla prossima assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società. Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sulla ammissione e sulla esclusione dei soci;
 - convocare le assemblee ed eseguire le delibere;
 - formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - compilare il bilancio e relative perdite e profitti;
 - conferire procure sia generali che speciali;
 - provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
 - dettare le linee guida dell'attività della Cooperativa;
 - compiere in generale i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale;
 - compiere in genere tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano espressamente riservati all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio e per un massimo di due.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi membri. Esso delibera validamente con la presenza di almeno 2 (due) membri compreso il Presidente e/o il Vice Presidente ed a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa; per giusta causa deve intendersi anche il caso nel quale tra i componenti il C.d.A. e l'Assemblea dovesse cessare il necessario rapporto rappresentativo/fiduciario.

Titolo VII

Requisiti mutualistici

ART. 28

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al

limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Titolo VIII

Disposizioni generali finali

Art. 29

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la società, oppure fra soci in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Agrigento. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà in modo inappellabile e con dispensa da ogni formalità.

ART. 30

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa sarà disciplinato da un regolamento interno che dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dalla data di costituzione della Cooperativa e sottoposto all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se nominato, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge. Successivamente, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, integrazioni, modificazioni o sostituzioni del regolamento interno.

ART. 31

Per tutto quanto non regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative a responsabilità limitata, rette dai principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmato: Maratta Michelangelo Maria - Maragliano Azzurra - Scaglia Enzo - Buscemi Marcella - Lucera Annalisa - Calogero Contino - Mirella Infantino - Sanfratello Maria - Sciortino Carmela - Gambino Mariana Nicoletta Chiara - Pietro Principato - Valentina Cortese - Ciotta Rosetta - Annalisa Sciascia - Collura Angelo - Salemi Caterina - Navarra Paolo - Caruana Stefania - Caruana Maria Anna - Iacono Quarantino Mariella - Fabio Messina - Lombardo Luca - Sciarrabba Daniele - Panepinto Carmelo - Sciarrabba Roberto - Sergio Fucà - Cipolla Girolamo - Emanuele Vermi - Antinoro Vincenzo - Ferlisi Giuseppe - Gerlando Modica - Giovanna Collura - Andrea Puma - Colletti Norina - Cirasa Angela - Tedesco Daniela Maria Rita - Taverna Calogera - **Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.**

Segue l'impronta del sigillo:

"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20
comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso